

ACCORDO
PER L'AVVIO DEL PROGETTO "Chairòs"
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI MILANO

TRA

LA **SESTA OPERA S.FEDELE**, Associazione di Volontariato Carcerario O.N.L.U.S., codice fiscale n. 80 10 76 70 152, con sede legale in P.zza San Fedele, 4 - 20121 Milano, d'ora in poi denominato Sesta Opera, rappresentato dal Presidente Dott. Guido Chiaretti, in qualità di Legale Rappresentante;

Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia, codice fiscale n. 80113590154, con sede legale in Via Giovanni Spagliardi, 1 - 20152 Milano, d'ora in poi denominato Centro Giustizia Minorile, rappresentato dal Dirigente Dott.sa Flavia Croce, in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE

con il presente accordo si intendono potenziare le progettualità di "accoglienza" del Centro di Prima Accoglienza per garantire ai minori ospiti un supporto emotivo ed educativo, durante la delicatissima fase di permanenza nel Centro;

VISTO

il D.P.R. 22 settembre 1988 n.488 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
il D.L.vo 28 luglio 1989 n.272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. n.448/1988"

VERIFICATA

sul piano operativo, l'opportunità di evitare che per i minori ospiti in C.P.A. il tempo di "attesa" del confronto con il Giudice, si configuri - in alcune fasce orarie - come un tempo "di solitudine", data l'impossibilità degli educatori di presidiare tutti i momenti della giornata;

CONSIDERATO

- l'obiettivo primario di accompagnare il ragazzo all'incontro con il Giudice, aiutandolo a vivere in modo costruttivo l'ansia legata al confronto con le proprie responsabilità, evitando che tali vissuti possano degenerare in senso di abbandono o in atti di autolesionismo;
- la necessità di preparare e sostenere la delicata fase di dimissione dal C.P.A. sia in caso di remissione in libertà che in caso di applicazione di misure cautelari non detentive;
- l'art. 9 comma 2 - D.L.vo n. 272/89 - ove si prevede che il C.P.A. deve assicurare la permanenza del minore senza caratterizzarsi come struttura di tipo carcerario;

PRECISATO CHE

- l'attività di volontariato è assolutamente gratuita e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della Giustizia Minorile né costituisce per i volontari rapporto di lavoro in qualsiasi modo interpretato e non obbliga l'Amministrazione a forme assicurative contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività;
- l'Amministrazione della Giustizia Minorile è, altresì, esonerata da qualunque responsabilità relativa a rischi personali e/o danni nei confronti di terzi.

SI CONCORDA CON QUANTO SEGUE

- i volontari della Sesta Opera San Fedele organizzeranno - al momento - un intervento settimanale presso il Centro di Prima Accoglienza in un giorno variabile tra lunedì, martedì e mercoledì nella fascia pomeridiana e della prima serata (dalle 18,30 alle 21,15). L'intervento si concretizzerà in attività ludiche e di socializzazione modulate secondo la tipologia e le esigenze dell'utenza presente al C.P.A. e prevedrà la preparazione e la condivisione della cena;
- ogni intervento sarà realizzato sempre alla presenza di uno dei referenti del progetto e di due o più volontari della Sesta Opera San Fedele. A tal fine al presente accordo si allega - quale parte integrante dell'Accordo - la comunicazione della predetta Sesta Opera San Fedele, contenente l'elenco dei referenti del progetto e dei volontari;
- annualmente la Sesta Opera San Fedele ed il Centro per la Giustizia Minorile congiuntamente al Centro di Prima Accoglienza, verificheranno l'andamento del progetto, valutandone l'opportunità del rinnovo, le eventuali modifiche ed integrazioni in relazione alle attività, al numero degli interventi in ragione dell'esito del monitoraggio nonché delle caratteristiche e dei bisogni dell'utenza.

LA SESTA OPERA SAN FELEDE

- si impegna a curare l'acquisizione dei certificati (penali e dei carichi pendenti) dei volontari facendosene garante;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione del Centro di Prima Accoglienza ed al Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia eventuali modifiche o integrazioni del gruppo di volontari coinvolti nel progetto;
- si impegna a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 Testo Unico in materia di protezione dei dati personali;

IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA LOMBARDIA

- fornirà al Centro di Prima Accoglienza il materiale didattico e ludico necessario allo svolgimento delle attività programmate, coordinerà gli interventi necessari alla preparazione ed allo svolgimento del pasto serale compresa l'acquisizione dei generi alimentari;

- organizzerà incontri formativi per i volontari coinvolti nel progetto, al fine di consentire loro una adeguata conoscenza del contesto dei Servizi della Giustizia Minorile della Lombardia con particolare riferimento alle finalità, ai compiti istituzionali ed alla specificità operativa del Centro di Prima Accoglienza;
- informerà sui rischi ambientali presenti nei luoghi di lavoro in cui andranno ad operare i volontari e fornirà informazioni sui comportamenti da adottare nell'eventualità che si presenti un'emergenza.

Il presente accordo, a carattere sperimentale, ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Milano, **14 NOV. 2006**

Firmato

Il Dirigente del Centro
Dott.ssa Flavia Croce



Il Presidente dell'Associazione
Sesta Opera San Fedele
Dott. Guido Chiaretti

